



Firmato digitalmente da CIRO
FRANCESCO MARIA MASSELLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

N. 982 di Repertorio - N. 649 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO

A ROMA 2

IL 18/02/2020

AL N. 4814 S. 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di gennaio
alle ore 17,00

li 22. 1. 2020

In Roma (RM), Piazzale Aldo Moro n. 5, presso l'Università La Sapienza.

Io sottoscritto Dott. CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI, Notaio in Roma iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea straordinaria dell'Associazione:

"A.I.S.S.C.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLA SANTITA', DEI CULTI E DELL'AGIOGRAFIA" con sede in Rieti (RI), Via San Pietro Martire n. 28, Codice Fiscale n. 96297300582, costituita con atto a rogito del Notaio Michele Giuliano di Frascati in data 30 giugno 1995, rep.n. 81534/17269, registrato all'Ufficio del Registro di Frascati il 20 luglio 1995 al n. 604 serie 1, assemblea convocata in questo giorno, luogo alle ore 17,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto Sociale e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

E' PRESENTE:

- CALIO' TOMMASO, nato a Roma (RM) il 2 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede legale ove sopra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'anzidetta Associazione.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea a norma del vigente statuto. Dopodiché il Presidente medesimo, constatata:

- la regolare convocazione dell'Assemblea ai sensi del vigente statuto;

- la presenza di se stesso nell'anzidetta qualità, nonché dei Consiglieri signori:

- CARNEVALE LAURA, nata a Bari (BA) il 20 maggio 1973;

- BARTOLOMEI ROMAGNOLI ALESSANDRA, nata ad Arezzo (AR) il 28 settembre 1957;

- CABIBBO ROSARIA, nata a Catania (CT) il 9 marzo 1947;

- SCATTIGNO ANNA, nata a Siena (SI) il 21 febbraio 1945;

- SOLVI DANIELE, nato a Roma (RM) il 22 novembre 1971;

- ZOCCA ELENA, nata a Roma (RM) il 3 agosto 1956;

- l'assenza dei Consiglieri signori:

- LONGO UMBERTO, nato a Roma (RM) il 28 settembre 1967;

- SBARDELLA FRANCESCA, nata a Roma (RM) il 5 febbraio 1971;

- la presenza, in proprio e per delega, di n. 66 (sessantasei) associati su un totale di 114 (centoquattordici), il tutto come risulta dal foglio di presenza depositato agli atti sociali.

Vista la presenza dei suddetti membri del Consiglio Direttivo, nonché

la presenza in proprio e per delega del prescritto quorum costitutivo e deliberativo, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea in unica adunanza.

Aperta la seduta, sull'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 è stato effettuato il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore e che sono state apportate modifiche in materia di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, raccolta fondi, destinazione del patrimonio e devoluzione dello stesso in caso di scioglimento.

A tale proposito, il Presidente riferisce che a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e conseguente iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione, la denominazione dell'Associazione varierà da quella attuale in quella di "A.I.S.S.C.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLA SANTITA', DEI CULTI E DELL'AGIOGRAFIA ETS".

Il Presidente, pertanto, propone di adeguare lo statuto dell'Associazione alla predetta normativa; al riguardo illustra il nuovo testo di statuto completamente modificato e riformulato.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare l'abrogazione del vecchio statuto e l'approvazione del nuovo testo di statuto composto da 20 (venti) articoli che sostituisce integralmente il precedente.

L'Assemblea, udito quanto proposto dal Presidente, dopo discussione, alla unanimità

D E L I B E R A

1) di modificare, subordinatamente all'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e conseguente iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione, la denominazione dell'Associazione da quella attuale in quella di "A.I.S.S.C.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLA SANTITA', DEI CULTI E DELL'AGIOGRAFIA ETS";

2) di abrogare l'attuale statuto e di approvare il nuovo testo di statuto dell'Associazione testè illustrato dal Presidente, aggiornato con le disposizioni di cui alla normativa sopra citata, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa conferitami dal comparente e dagli intervenuti i quali dichiarano di averne esatta conoscenza.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 17,40.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente e agli intervenuti che lo approvano.

Viene sottoscritto alle ore 17,40.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di due fogli scritti su pagine intere cinque e fin qui della presente.

FIRMATO

TOMMASO CALIO'

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP.N. 982/649

**A.I.S.S.C.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLA
SANTITÀ, DEI CULTI E DELL'AGIOGRAFIA
STATUTO**

Articolo 1 (denominazione, sede e durata)

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "A.I.S.S.C.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLA SANTITÀ, DEI CULTI E DELL'AGIOGRAFIA", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rieti. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rieti non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 (utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS)

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "A.I.S.S.C.A. - Associazione Italiana per lo Studio della Santità, dei Culti e dell'Agiografia ETS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3 (scopi sociali e attività)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'Associazione, che nasce da esperienze pluriennali di ricerca, individuali e collettive, pone al centro dei suoi interessi il culto dei santi, la letteratura e l'iconografia agiografica, le forme rituali della devozione, principalmente in ambito cristiano - dalle origini all'età contemporanea -, ma con aperture ad altri contesti culturali, sociali e religiosi, e si caratterizza per interessi multidisciplinari di carattere storico, storico religioso, storico artistico, archeologico, filologico, letterario, antropologico, sociologico, giuridico, ecc.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003; n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ri-

creative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

a) promuovere e coordinare le ricerche nell'ambito e con il taglio precedentemente descritto;

b) promuovere la collaborazione fra studiosi;

c) favorire scambi di informazione bibliografiche e scientifiche con cadenza periodica anche attraverso nuove tecnologie;

d) promuovere incontri scientifici;

e) promuovere seminari e corsi di formazione anche con finalità didattica;

f) promuovere pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo;

g) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e religioso materiale e immateriale;

h) sostenere e valorizzare giovani studiosi.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti;

- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per insegnanti ed allievi, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio;

- attività di ricerca: istituzione di gruppi di ricerca;

- attività editoriale: pubblicazione di bollettini e riviste, di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento

degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore il raggiungimento dei propri fini.

Articolo 4 (ammissione dei soci)

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, aderendo alla finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'Associazione è aperta a tutti coloro, italiani o di altra nazionalità, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Non possono essere soci i minori di età, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati per pene che comportano l'esclusione dai pubblici uffici.

I soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di assistere gratuitamente alle manifestazioni da essa organizzate.

Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Articolo 5 (diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di

elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 6 (recesso, esclusione, decadenza del socio)

La qualità di associato si perde per:

a) decesso;

b) dimissione volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;

c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria dei soci delibera l'esclusione del socio con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea dei soci.

Articolo 7 (i volontari e l'attività di volontariato)

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 8 (patrimonio e risorse economiche)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 2) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

I singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 9 (esercizio sociale e rendiconto consuntivo)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per

la realizzazione delle attività istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 10 (gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni della carica.

Articolo 11 (assemblea dei soci)

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nomi-

nato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

h) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

E' compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea dei soci è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. La convocazione dovrà, inoltre, essere affissa nei locali della sede legale e pubblicata sul sito web dell'associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della mag-

gioranza assoluta dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, con delega, fino ad un massimo di tre soci. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presente e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Ogni Socio ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 12 (consiglio direttivo)

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove componenti. Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 13 (presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Articolo 14 (vicepresidente)

Il Vicepresidente collabora con il Presidente ed in particolar modo svolge funzioni di coordinamento dei componenti di eventuali settori di lavoro di studio o di ricerca e sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento.

Articolo 15 (organo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà dei soci, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Articolo 16 (revisione legale)

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 17 (responsabilità degli organi sociali)

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 18 (libri sociali e registri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgo-

no la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 19 (scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 20 (disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

FIRMATO

TOMMASO CALIO'

CIRO FRANCESCO MARIA MASSELLI

NOTAIO

Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio
1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Ciro Francesco Maria Masselli, Notaio
in Roma, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale

(dotata di certificato di validità fino al 5 ottobre 2024 rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente
copia composta di N 14 pagine su 7 fogli e redatta su supporto
informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei rogiti,
firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto
informatico pertanto “ esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste
ad ogni effetto di legge”.

Roma, li 03 marzo 2023